

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                                 |
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 28 febbraio 2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con lettera a mezzo fax inviata il 05/11/2010 per il tramite di una associazione di consumatori il cliente contestava un addebito di 2.500,00 Euro sul conto corrente di cui era cointestatario (insieme alla moglie) affermando di non avere mai firmato il documento con il quale avrebbe autorizzato l'operazione sul conto corrente. L'operazione disconosciuta era stata disposta in data 08/07/2008. Dal disconoscimento sarebbe derivato che il cliente «non è in ritardo col pagamento delle rate».

Il successivo 08/11/2010 la banca rispondeva confermando la legittimità dell'operazione contestata «come attestato dalle evidenze contabili rilasciate in copia al Vostro assistito in data 01/10/2010».

La richiesta veniva ribadita con lettera del 17/06/2011, con la precisazione che la firma apposta sull'ordine di prelievo risulterebbe diversa da quella apposta sulla carta d'identità del cliente, e che questi avrebbe sempre regolarmente pagato le rate, non meglio specificate.

La banca riconfermava la legittimità del prelievo con lettera del 20/06/2011, nella quale quantificava l'ammontare delle rate in sospeso su due finanziamenti concessi al cliente, per un totale – alla data della comunicazione – di 3.468,27 Euro.

Con ricorso presentato per il tramite della stessa associazione di consumatori, pervenuto il 05/07/2011, il cliente chiede la restituzione di € 2.500,00 in quanto disconosce la firma nel prelievo fatto in data 08/07/2011 e inoltre contesta la richiesta delle rate insolute in quanto [egli] è in regola con il pagamento del mutuo.



Nelle controdeduzioni, pervenute il 21/09/2011, la banca convenuta nota preliminarmente come siano trascorsi oltre 2 anni tra l'operazione contestata e il suo disconoscimento, senza che il cliente abbia mai presentato alcuna opposizione al relativo estratto conto né alle altre comunicazioni periodiche, tutte regolarmente ricevute all'indirizzo di residenza, nonché domicilio eletto. Alla luce di ciò ritiene che il disconoscimento della firma non sia più possibile a meno di proporre querela di falso, che esula dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per ricadere in quella del giudice ordinario.

Nel merito rileva come la firma sia identica allo specimen depositato all'apertura del conto corrente e a quelle apposte in occasione di altre operazioni effettuate «contemporaneamente alla presenza dello stesso operatore bancario sempre in data 08/07/2008».

Osserva infine come le due richieste avanzate dal ricorrente – rimborso della somma che egli afferma essere stata prelevata illecitamente, e sua imputazione a scomputo delle rate di mutuo non pagate – siano tra loro incompatibili e debbano invece essere alternative, anche nel presupposto (comunque contestato dalla banca) dell'accoglimento della richiesta di disconoscimento dell'operazione di prelievo.

In conclusione la resistente chiede che il ricorso sia respinto perché infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato.

Come richiesto, copia delle controdeduzioni è stata trasmessa al ricorrente.

## DIRITTO

Il ricorso espone due domande, la prima riferita ad un addebito di € 2.500,00 che viene disconosciuto dal ricorrente sull'assunto della apocrifia della sottoscrizione del modulo di prelievo; la seconda relativa all'accertamento che lo stesso ricorrente avrebbe regolarmente pagato le "rate", ritenute insolute dalla banca convenuta.

Circa questa seconda domanda il Collegio deve rilevare come essa si presenti sfornita dei più elementari dati che consentono di prenderla in considerazione. Il ricorrente infatti non rivela a quale rapporto di finanziamento le rate si riferiscano; né indica quali pagamenti egli abbia effettuato senza corrispondente registrazione da parte della banca. In sostanza dagli atti del procedimento emerge che le parti concordano sul fatto che esisteva un debito del ricorrente verso la banca, di cui nessuna delle due si perita di informare il Collegio circa la fonte, la natura e la consistenza economica<sup>1</sup>. La banca sostiene che il debito è rimasto insoluto, il ricorrente sostiene che è stato pagato, senza fornire alcuna indicazione sul come, quando ed in che modo il non meglio identificato "debito" sia stato assolto. Si sorvola sul profilo dell'onere della prova che incombe sul ricorrente dato che dall'insieme degli atti emerge che la esistenza ab origine di un debito è pacifica tra loro.

In queste condizioni la richiesta di accertamento di un adempimento estintivo non può essere presa in considerazione.

Quello che il Collegio può divinare, sia pure con titubanza, è che il ricorrente abbia inteso svolgere la seguente tesi: il prelievo illegittimo ha ridotto, o svuotato, l'attivo del conto corrente, sulla cui consistenza lo stesso faceva conto per provvedere al pagamento delle "rate" del debito ignoto, sicché rientra nella responsabilità della banca il mancato pagamento delle stesse.

Se questa congettura fosse vera la materia del contendere si concreterebbe unicamente sulla prima domanda, ferma restando la indeterminatezza della seconda, perché le congetture sul

<sup>1</sup> In realtà nella risposta al secondo reclamo (20/06/2011) la banca quantifica in Euro 3.185,27 + 283,00 (in totale euro 3.468,27) l'importo totale delle "rate" che le risultano insolute, ma in mancanza di altri elementi il dato è inverificabile.



suo intenzionale contenuto fuoriescono dalla normale interpretazione delle domande che è affidata alla prudenza del giudicante.

Circa la prima domanda è da osservare come essa si fondi sull'assunto che la firma apposta al modulo di prelievo sia apocrifia.

Al riguardo questo Collegio ha già avuto modo di puntualizzare come per poter giungere ad una decisione in merito a tale questione sarebbe assolutamente necessario poter effettuare perizie calligrafiche, ma come tale eventualità esuli dalle competenze dell'ABF, in quanto, sulla base della normativa vigente, "la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria" (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"). È, quindi, onere del ricorrente, se intende sottoporre la questione a questo Organo, fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e un parere di un esperto calligrafo al riguardo; onere che, tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo assolto.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi nel caso concreto dai propri precedenti, ma si fa carico di ricordare come la regola di decisione appena citata preveda una eccezione, fondata su un costante indirizzo della giurisprudenza ordinaria, per cui nel caso di difformità rilevabile *ictu oculi*, ossia immediatamente e senza margini di ambiguità, tra la firma apposta dall'autore della operazione bancaria e lo specimen della firma del legittimato a compierla, rientra nella diligenza del buon banchiere il rilevare la difformità e conseguentemente rifiutare di eseguire la operazione richiesta.

Ciò posto, è da dire che il ricorrente indica la firma apposta sulla carta d'identità, e non sullo specimen depositato presso la banca resistente, quale termine di confronto per dimostrare la falsità della sottoscrizione in calce all'ordine di prelievo. Oltre a questa, sono in atti diverse altre firme apposte dal ricorrente, sia nel ricorso che in altri documenti prodotti dalla banca convenuta. Dall'esame di tali campioni il Collegio trae la convinzione che le inevitabili difformità tra una firma e l'altra non indicano che la firma apposta al documento di prelievo sia un falso rilevabile *ictu oculi*.

È anche da aggiungere come sia motivo di vasta perplessità il fatto che il ricorrente si sia accorto dell'illegittimo, a suo dire, prelievo circa due anni dopo il fatto e che non abbia reagito alla segnalazione dell'effettuato prelievo contenuta nell'estratto conto che gli è stato inviato e che ha avuto certamente riflessi in quelli successivi. Perplessità rese più acute dal fatto che a quanto il Collegio ha potuto appurare il conto in questione non era né particolarmente cospicuo né particolarmente movimentato in modo tale da giustificare il mancato rilievo di un prelievo anomalo di € 2.500,00.

In queste condizioni il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO